

Un progetto
di

 Regione Emilia-Romagna

 ART-ER
ATTRATTIVITÀ
RICERCA
TERRITORIO

ESG

Tra rendicontazione e *due diligence* della catena del valore: i nuovi orizzonti della sostenibilità per le imprese europee

Michele Barberio – Michele Merola



I POMERIGGI DEL FORUM CAMBIAMENTI CLIMATICI
PER GLI ENTI PUBBLICI E LE IMPRESE


Nell'ambito del Forum
regionale cambiamenti
climatici:



Parte della
rete



La finanza come motore della transizione



Green Deal □ Strategia sulla finanza sostenibile

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Tassonomia sulla finanza sostenibile

Direttiva sulla Rendicontazione non finanziaria (CSRD) + Sustainable Corporate Governance (CSDDD)

Fonte: Rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Alliance for Corporate Transparency (2021)



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici



Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.

Il Piano d'Azione per la Finanza Sostenibile mira a rispondere a tre obiettivi:

- riorientare i flussi di capitali verso **investimenti sostenibili** al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- **gestire i rischi finanziari** derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali;
- promuovere la **trasparenza** e la visione a lungo termine delle attività economico- finanziarie.

La prima azione del piano è la definizione di una **Tassonomia** per gli investimenti sostenibili.

FIGURA 1. I dieci punti del Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile

1. Introdurre una "tassonomia" europea per la finanza sostenibile, ovvero un sistema condiviso di definizione e classificazione delle attività economiche sostenibili
2. Creare **standard e certificazioni di qualità per i green bond**, con l'obiettivo di garantire la credibilità del mercato e rafforzare la fiducia degli investitori
3. Incrementare gli **investimenti verso infrastrutture sostenibili** (per esempio, le reti di trasporto) sia negli Stati membri, sia nei paesi partner
4. Modificare le Direttive MiFID II e IDD e le linee guida ESMA sulla valutazione di adeguatezza dei prodotti, includendo le **preferenze dei clienti in materia di sostenibilità tra gli elementi da considerare nell'ambito dei servizi di consulenza**
5. Rendere più trasparenti le metodologie adottate dagli index provider nella costruzione dei **benchmark di sostenibilità**, armonizzando in particolare gli indici low-carbon
6. Incoraggiare l'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) da parte delle **società di rating e di ricerca di mercato**
7. Introdurre i **criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario**, che vincola gli investitori istituzionali ad agire nel migliore interesse dei beneficiari
8. Valutare la possibilità di introdurre una riduzione nei requisiti patrimoniali minimi delle banche in relazione agli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale (il cosiddetto "**green supporting factor**"), nel caso in cui i profili di rischio siano effettivamente inferiori
9. Migliorare qualità e trasparenza della **rendicontazione non finanziaria** delle imprese, allineando le attuali linee guida sui rischi climatici alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures del Financial Stability Board
10. Incoraggiare l'integrazione dei criteri ESG e l'adozione di un **approccio di lungo periodo** nei processi decisionali dei **Consigli di Amministrazione**



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

FRAMEWORK UE PER LA FINANZA SOSTENIBILE

1. Tassonomia UE

Regulation EU 2020/852 - Classificazione comune a livello UE delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale.

2. Disclosures

Regime di *disclosure* ad ampio spettro delle informazioni di sostenibilità, sia per operatori finanziari sia non finanziari, al fine di fornire agli investitori le informazioni adeguate per poter compiere scelte di investimento sostenibili

3. Strumenti

Vasta gamma di strumenti per le aziende e gli attori del mercato finanziario per lo sviluppo di soluzioni di investimento sostenibili, prevenendo allo stesso tempo il *greenwashing*



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

IL REGOLAMENTO TASSONOMIA UE

L'obiettivo della **Tassonomia [Regolamento (UE) 2020/852]** è rendere trasparenti e facilmente riconoscibili, per i consumatori e gli investitori, le attività realmente sostenibili da un punto di vista ambientale e, parzialmente anche sociale e di governance.

La Tassonomia intende definire un **dizionario** in cui catalogare le attività economiche in base alla loro capacità di:

- contribuire al raggiungimento di almeno 1 dei **6 obiettivi ambientali stabiliti**;
- **non arrecare danno** a nessuno degli altri 5 obiettivi ambientali (Do Not Significantly Harm, o DNSH);
- rispettare i criteri e le **soglie tecniche** (screening criteria) definiti per ciascuna attività per raggiungere i 6 obiettivi;
- rispettare le **garanzie di salvaguardia sociale** (Minimum Governance and Social Safeguards, o MSGS).

La Tassonomia ad oggi ha individuato le attività in funzione del contributo ai primi due **obiettivi**.



Mitigazione dei cambiamenti climatici



Adattamento a cambiamenti climatici



Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine



Transizione verso un'economia circolare



Prevenzione e riduzione dell'inquinamento



Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

IL REGOLAMENTO TASSONOMIA UE

La Tassonomia UE è **una guida**:

- **per le imprese**, per valutare le proprie attività, definire politiche aziendali in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e per rendicontare agli stakeholder in modo più completo e comparabile;
- **per gli investitori**, per integrare i temi di sostenibilità nelle politiche d'investimento e per comprendere l'impatto ambientale delle attività economiche nelle quali investono o potrebbero investire;
- **per le istituzioni pubbliche**, che possono utilizzare la tassonomia per definire e migliorare le proprie politiche di transizione ecologica.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

TASSONOMIA UE: LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE

Sono stati definiti **70 criteri per la mitigazione e 64 per l'adattamento**, raggruppati in tre categorie principali: basse emissioni di carbonio, transizione e abilitazione.

Low carbon

Attività **già sostenibili**, in quanto caratterizzate da emissioni basse, zero o negative e, quindi, compatibili con un'economia neutra.

Ad esempio:

- Energia rinnovabile;
- Trasporti «green»;
- Riforestazione.

Transizione

Attività per le quali **non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio** e che, tuttavia, presentano delle prestazioni (livello di emissioni di carbonio) che corrispondono alle migliori performance del settore:

- trasporti urbani
- generazione di energia elettrica
- produzione di cemento o di acciaio.

Abilitanti

Attività che **permettono alle altre categorie di attività di dare un contributo sostanziale** a uno degli obiettivi ambientali.

Ad esempio:

- Produzione di tecnologie rinnovabili;
- Installazione di attrezzature per l'efficienza energetica negli edifici.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

**IL REGOLAMENTO
TASSONOMIA UE:
IMPLICAZIONI DI DISCLOSURES**

	A chi è rivolto	Quali informazioni fornisce	Quando saranno disponibili i dati
Taxonomy Regulation - TR	imprese soggette alla NFRD (in futuro, CSRD): sia imprese non finanziarie, sia operatori finanziari	<p>informazioni sull'organizzazione (art. 8 TR⁵) <i>per le imprese non-finanziarie:</i> fatturato, Capex e Opex allineati alla tassonomia</p> <p><i>per le imprese finanziarie:</i> % di allineamento alla tassonomia di investimenti e attivi</p> <p>informazioni sui prodotti (artt. 5 e 6 TR) <i>per i prodotti art. 8 e art. 9 SFDR che investono in obiettivi ambientali:</i> % di allineamento alla tassonomia⁶</p>	<p>art. 8 TR <i>per le imprese non-finanziarie:</i> dal 2022 % di attività <i>comprese (eligible)</i> nella tassonomia⁷ dal 2023 % di attività <i>allineate (aligned)</i> alla tassonomia⁸</p> <p><i>per gli operatori finanziari:</i> dal 2022 % di esposizione alle attività <i>comprese (eligible)</i> nella tassonomia dal 2024 % di esposizione alle attività <i>conformi (aligned)</i> alla tassonomia e, dunque, % di allineamento alla tassonomia</p> <p>artt. 5 e 6 TR da luglio 2022 informazioni sull'allineamento a obiettivi di mitigazione e adattamento</p> <p>dal 2023 informazioni sugli altri quattro obiettivi ambientali della tassonomia⁹</p>



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici



La logica di funzionamento



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

TASSONOMIA UE: 4 STEP PER VALUTARE L'ALLINEAMENTO DELLE IMPRESE

1° sbarramento

L'azienda è eligibile per una o più attività della Tassonomia?

no

L'attività è esclusa dal calcolo

sì

Dal FY2021

2° sbarramento

L'azienda soddisfa i criteri tecnici definiti per almeno 1 dei 6 obiettivi ambientali (contributo sostanziale)?

no

L'attività è esclusa dal calcolo

sì

Dal FY2022

3° sbarramento

L'azienda soddisfa i requisiti di DNSH¹?

no

L'attività è esclusa dal calcolo

sì

Dal FY2022

4° sbarramento

L'azienda soddisfa i requisiti di MSGS²?

no

L'attività è esclusa dal calcolo

sì

Dal FY2022

Allineamento alla Tassonomia

Disclosure di fatturato, capex e, opex allineati e Accounting Policy



I pomeriggi del Forum Cambiamenti Climatici

La delega di potere

Il Regolamento Tassonomia attribuisce espressamente alla Commissione il potere di adottare **atti delegati** per integrare e completare la normativa generale.

In particolare, gli atti delegati sono previsti per:

- a) La definizione dei criteri di vaglio tecnico per le singole attività economiche, distinti tra
 - I. Criteri di Contributo Sostanziale
 - II. Criteri di DNSH

- b) La specificazione di contenuto, metodologia e modo di presentazione delle informazioni da pubblicare ai sensi del sistema Tassonomia



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Cronologia degli atti normativi adottati



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Atti delegati al vaglio

Il **5 aprile 2023** la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica di quattro settimane sulle bozze dei seguenti atti delegati:

Environmental Delegated Act (EDA)

- Trattasi della bozza del secondo atto delegato (dopo il Climate Delegated Act) avente ad oggetto i criteri di vaglio tecnico.
- Concerne i 4 obiettivi ambientali cd. non-climatici.
- Prevede alcune modifiche all'atto delegato «Taxonomy Disclosures» coerenti con l'introduzione dei nuovi criteri.

Progetto di modifica del Climate Delegated Act (CDA)

- Trattasi di una revisione del primo atto delegato contenente i criteri di vaglio tecnico relativi ai primi 2 obiettivi ambientali (quelli cd. climatici).
- Prevede l'inclusione di nuove attività economiche originariamente non comprese nel CDA e alcune modifiche di natura tecnica ai criteri tecnici già previsti.

Il 13 giugno 2023 la Commissione europea **ha pubblicato la proposta di atto delegato in materia di ambiente, che integra il regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia.**



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Ricapitolando..

- **Mitigazione** dei cambiamenti climatici
- **Adattamento** ai cambiamenti climatici

**CLIMATE
DELEGATED ACT**

- Uso sostenibile e protezione delle **acque** e delle **risorse marine**
- Transizione verso un'**economia circolare**
- Prevenzione e riduzione dell'**inquinamento**
- Protezione e ripristino della **biodiversità** e degli **ecosistemi**

**ENVIRONMENTAL
DELEGATED ACT**




I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Climate Delegated Act

Inizialmente adottato il 21 Aprile 2021 (da ultimo modificato il 4 Giugno 2021), il Climate Delegated Act è stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** il **9 Dicembre 2021** ed è entrato in vigore il 1 Gennaio 2022.

Trattasi del **primo atto delegato** adottato dalla Commissione **sui criteri di vaglio tecnico**, i quali coprono i **primi due obiettivi ambientali** della tassonomia (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici).

Il 9 marzo 2022 il CDA è stato modificato dal cd. Complementary Delegated Act, il quale ha introdotto nuove attività economiche del settore energetico, in particolare connesse alla produzione di energia dal gas naturale e dall'energia nucleare.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Environmental Delegated Act

L'adozione del secondo atto delegato era attesa per il 2022 (con entrata in vigore il 1 Gennaio 2023) ma, a fronte della pubblicazione delle [raccomandazioni](#) della Piattaforma sulla Finanza Sostenibile già a Marzo 2022, la bozza ufficiale dell'Environmental Delegated Act è stata pubblicata solo il **5 aprile 2023**.

Il testo prioritizza le attività economiche con il maggior potenziale di contributo sostanziale ad almeno uno dei restanti quattro obiettivi ambientali, per le quali i criteri di vaglio tecnico potevano essere finalizzati senza ulteriori indugi (dato il ritardo già accumulato). Per alcuni settori (come agricoltura, silvicoltura e pesca) e per alcune attività economiche, invece, si è ritenuto che fosse necessaria una più lunga valutazione.

STRUTTURA DELL'ATTO

L'atto è composto da un **Regolamento Delegato** + una serie di **Allegati** di cui: gli allegati I - IV specificano i criteri di vaglio tecnico per i restanti 4 obiettivi ambientali; gli allegati V-VII apportano modifiche al Taxonomy Disclosure delegated act.

Struttura :

- Regolamento Delegato
 - Allegato I – obiettivo 3
 - Allegato II – obiettivo 4
 - Allegato III – obiettivo 5
 - Allegato IV – obiettivo 6
 - Allegato V
 - Allegato VI
 - Allegato VII
- } modifiche al Tax. discl.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Collegamenti tra EDA e CDA

Siccome il cambiamento climatico inciderà inevitabilmente su tutti i settori dell'economia, tutti i settori sono chiamati ad adattarsi agli impatti negativi derivanti dal clima.

È per questo che il CDA stabilisce criteri di vaglio tecnico per l'adattamento di tutte le attività economiche incluse nel primo atto delegato. Coerentemente, lo stesso doveva esser fatto anche per le attività economiche coperte dall'EDA, stabilendo nuovi criteri di adattamento per ciascuna delle nuove attività coperte. Sfortunatamente ciò non è stato possibile a causa del poco tempo a disposizione ma si prevede che verrà fatto per il futuro.

In base alla logica di funzionamento tipica della Tassonomia, le attività dell'EDA devono essere conformi al principio di DNSH anche per i primi due obiettivi ambientali coperti dal CDA. A tal fine:

- Per la mitigazione: si è valutato se l'attività economica in questione avesse il potenziale di generare alte emissioni di gas ad effetto serra e, in caso positivo, si sono predisposti appositi criteri DNSH. Tali criteri sono sia di tipo quantitativo (valore di emissioni) che qualitativo (es. predisposizione di un sistema di monitoraggio delle perdite di metano)
- Per l'adattamento: seguendo la logica già vista nel CDA, la valutazione del DNSH coincide con lo svolgimento di un processo di valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, che è uguale per tutte le attività economiche (v. Appendice A).



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Settori coperti dall'EDA

- Settore manifatturiero
- Edilizia e Ingegneria civile
- Fornitura d'acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
- Disaster risk management
- Informazione e comunicazione
- Attività di ristorazione e alloggio



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

TASSONOMIA E CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

Secondo quanto richiesto dal *Regolamento UE 2020/852*, a partire dal 1 gennaio 2023, le organizzazioni soggette all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario devono rendicontare anche le informazioni relative alle attività economiche allineate e non alla Tassonomia UE (cd. *Taxonomy alignment*).

Lo stesso obbligo troverà applicazione anche per tutte le organizzazioni soggette alla nuova CSRD.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

LA CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

- ❖ Nell'ambito del Green Deal Europeo e del Piano d'Azione per la Finanza Sostenibile si colloca l'approvazione e la pubblicazione, avvenuta il 16 dicembre 2022, sulla Gazzetta Ufficiale UE della [Direttiva n. 2022/2464](#) riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*).
- ❖ La CSRD modifica la Direttiva 2013/34/UE (*Non Financial Reporting Directive - NFRD*), concernente l'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.
- ❖ Gli Stati membri hanno ora l'obbligo di recepire la Direttiva entro 18 mesi a partire dalla sua pubblicazione.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

OBIETTIVI DELLA CSRD

- ❖ **Creare una base normativa coerente e solida per la rendicontazione sulla sostenibilità** volta a divulgare informazioni pertinenti, sostanziali e sufficienti, affidabili e comparabili, accompagnata da pratiche di audit per garantire l'affidabilità dei dati ed evitare il greenwashing.
- ❖ **Soddisfare l'aumento della domanda di informazioni sulla sostenibilità delle aziende, soprattutto da parte degli investitori**, che sono sempre più consapevoli dei rischi finanziari derivanti da problemi ambientali e sociali.
- ❖ **Migliorare l'accesso delle imprese al capitale finanziario**, identificando e gestendo rischi e opportunità legati alle questioni di sostenibilità, garantendo modelli di business sostenibili, migliorando il dialogo e la comunicazione tra le imprese e gli stakeholder e la propria reputazione.
- ❖ **Colmare il divario tra le esigenze informative degli utenti del report e le informazioni sulla sostenibilità fornite dalle imprese**, permettendo agli investitori di tenere conto dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità nelle loro decisioni, e alle parti sociali e alle comunità di ritenere le imprese responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente.
- ❖ **Aumentare la comparabilità dei dati** e armonizzare gli standard attraverso uno standard omogeneo europeo, evitando l'introduzione di norme nazionali divergenti, complessi, e meno comparabili.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

A chi si rivolge

Rispetto all'attuale NFRD (Non-Financial Reporting Directive), la CSRD amplia notevolmente il perimetro di aziende coinvolte dall'obbligo di redazione dell'informativa di sostenibilità : l'UE stima che le società che attualmente redigono la DNF passeranno da 11.700 a circa 49.000, di cui 4.000 soltanto in Italia.

Grandi imprese non quotate che alla data della chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

- 250 numero medio di dipendenti;
- € 20 milioni di stato patrimoniale;
- € 40 milioni di ricavi netti.

Piccole e medie imprese quotate (escluse le micro-imprese).

Sono, inoltre, compresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni dipendenti da un Gruppo.


Imprese e figlie di succursali con capogruppo extra-UE per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a € 150 milioni per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno:

- un'impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD;
- una succursale abbia generato ricavi netti superiori a € 40 milioni nell'esercizio precedente.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Quali sono le tempistiche



* Con l'opzione di non applicare la nuova normativa ("opt-out option") per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l'impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Quali le principali novità (1)

L'obbligo di Assurance

I report di sostenibilità saranno assoggettati alla “limited assurance”, nella prospettiva di raggiungere la “reasonable assurance” (ovvero quella tipica del bilancio economico-finanziario).
La Direttiva prevede che la revisione del report di sostenibilità venga effettuata da un accreditato «statutory auditor».

Digitalizzazione dell'informativa

Al fine di aumentare la diffusione delle informative di sostenibilità, le imprese saranno obbligate a rendere digitale l'informazione presente nei relativi report.

La collocazione dell'informativa di sostenibilità

Le imprese dovranno includere l'informativa di sostenibilità all'interno della Relazione sulla Gestione e non in un documento a sé stante, al fine di garantire una maggiore integrazione tra informazioni di carattere finanziario e non.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Quali le principali novità (2)

Standard di rendicontazione comune

Per garantire una maggiore comparabilità tra le *disclosure*, le imprese saranno tenute ad adottare un unico standard di rendicontazione ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*), il cui sviluppo è demandato all'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*). Per le PMI saranno introdotti degli standard specifici, in modo da tener conto delle loro esigenze e caratteristiche.

L'EFRAG ha finalizzato e pubblicato a novembre 2022 il primo set di Draft ESRS, ossia gli standard applicativi che consentiranno alle imprese di adempiere agli obblighi di reporting previsti dalla nuova CSRD.

La loro approvazione, con apposito atto della Commissione Europea, è prevista per giugno 2023.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Lo Standard unico di rendicontazione

Draft ESRS è composto da 12 Standards: due Cross Cutting Standards di ambito generale e dieci Topical Standards (Environmental, Social, Governance) suddivisi appunto per topic: 5 ambientali, 4 sociali e 1 sulla governance.

Cross-cutting standards		Environment		Social		Governance	
ESRS 1	Requisiti generali	ESRS E1	Cambiamento climatico	ESRS S1	Forza lavoro propria	ESRS G1	Condotta aziendale
ESRS 2	Informative generali	ESRS E2	Inquinamento	ESRS S2	Lavoratori della catena del valore		
		ESRS E3	Risorse idriche e marine	ESRS S3	Comunità interessate		
		ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi	ESRS S4	Clienti e utenti finali		
		ESRS E5	Risorse ed economia circolare				

Una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo, la direttiva CSRD prevede che l'EFRAG prosegua il lavoro con l'ulteriore emanazione di standard specifici di settore (sector-specific).



I pomeriggi del Forum Cambiamenti Climatici

Quali le principali novità (3)

La doppia materialità

Un tema di sostenibilità è materiale per l'impresa quando soddisfa i criteri definiti per la materialità dell'impatto o per la materialità finanziaria o per entrambe: le imprese dovranno fornire informazioni di sostenibilità sia in merito all'impatto delle proprie attività sulle persone e sull'ambiente (approccio inside-out), sia riguardo al modo in cui i fattori di sostenibilità incidono su di esse e sui loro risultati (approccio outside-in).

Focus su strategie di sostenibilità e modelli di business

Le imprese dovranno inserire informazioni necessarie a comprendere come le iniziative di sostenibilità influiscano sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla situazione economico finanziaria nonché sulla struttura del modello di business.

Focus sulla governance di sostenibilità

Le imprese dovranno fornire informazioni in relazione al ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo in merito alle questioni di sostenibilità, specificandone le competenze e le capacità, oltre che le forme di incentivazione per i membri della governance, legate al raggiungimento degli obiettivi stessi.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Quali le principali novità (4)

Gestione del rischio di sostenibilità

Per rispondere alla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte e al crescente interesse degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie che ne derivano, le imprese dovranno dichiarare come sono considerati e gestiti, all'interno del modello per la gestione dei rischi, quelli legati al clima e ad altre questioni ambientali, come la perdita di biodiversità e alle problematiche sanitarie e sociali, compreso il lavoro minorile e forzato.

Il ruolo centrale della value chain



Le imprese, nel rendicontare l'informativa di sostenibilità, dovranno considerare non soltanto il perimetro di riferimento del bilancio ma includere anche le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connesse all'intera catena del valore a monte (upstream) e a valle (downstream), quali risultanti delle attività di *due diligence* (come indicato anche nella proposta della nuova *direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence*) e dell'analisi di materialità.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Proposta del
23 Febbraio 2022
emendata dal PE il 1 giugno
2023

Corporate Sustainability Due Diligence

#CorporateSustainability



Bruxelles, 23.2.2022
COM(2022) 71 final

2022/0051 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica
la direttiva (UE) 2019/1937**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 95 final} - {SWD(2022) 38 final} - {SWD(2022) 39 final} -
{SWD(2022) 42 final} - {SWD(2022) 43 final}



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Cosa è la DOVUTA DILIGENZA ?

« [...] processo che, in quanto **parte integrante dei sistemi decisionali e di gestione del rischio**, permette alle imprese di **identificare, prevenire e mitigare il proprio impatto negativo, effettivo e potenziale** e di **rendere conto del modo in cui affrontano il problema.**»



[...] La *due diligence* può essere integrata in sistemi più ampi di gestione del rischio d'impresa, **purché non si limiti semplicemente a identificare e gestire rischi pertinenti all'impresa stessa ma comprenda [...] l'adozione di misure di prevenzione o di mitigazione; [...] l'adozione di misure riparatorie.**»

(Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, Parte II - Principi Generali. Punto 14, pag. 18)



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Motivi della proposta di Direttiva (1)

Collegamento tra l'economia dell'UE e milioni di lavoratori in tutto il mondo attraverso le catene globali del valore

Un numero crescente di aziende dell'UE utilizza il dovere di diligenza nella catena del valore come strumento per individuare i rischi e rafforzare la resilienza di fronte a cambiamenti improvvisi

Crescente pressione esercitata dal mercato sulle società affinché agiscano in modo sostenibile, al fine di scongiurare rischi reputazionali indesiderati nei confronti dei consumatori e degli investitori

Tuttavia tali processi si basano su norme volontarie e non creano certezza del diritto né per le aziende né per le vittime in caso di danni

Alcune aziende dell'UE sono state associate a impatti negativi sui diritti umani e a impatti ambientali negativi, anche nelle catene del valore cui partecipano



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Motivi della proposta di Direttiva (2)

Negli ultimi anni emergenza di quadri giuridici nazionali in materia di dovere di diligenza delle imprese negli Stati membri

Ciò riflette la crescente volontà di sostenere le imprese nell'impegno di assolvimento del dovere di diligenza nelle catene del valore

Approccio non coordinato tra gli SM e frammentazione con il rischio di compromettere la certezza del diritto e la parità di condizioni per le aziende nel mercato unico




I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

La frammentazione del quadro giuridico Europeo (1)

- La Francia (*Loi relative au devoir de vigilance, 2017*) ha introdotto una legge orizzontale in materia di diligenza
- La Germania (*Sorgfaltspflichtengesetz, 2021*) ha introdotto una legge orizzontale in materia di diligenza
- Altri Stati membri (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria e Svezia) prevedono di farlo nel prossimo futuro
- In molti altri Stati Membri, mobilitazione della società civile

Figure 1– EU countries' national corporate due diligence legislation



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Obiettivi della proposta di Direttiva

Definire una disciplina trasversale per promuovere il contributo delle aziende attive nel mercato unico al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente nelle attività che svolgono e nelle catene del valore cui partecipano

Creare parità di condizioni per le società all'interno dell'Unione ed evitare la frammentazione derivante dall'azione autonoma degli Stati membri

Migliorare le pratiche di governo societario per integrare meglio nelle strategie aziendali i processi di gestione e attenuazione dei rischi e degli impatti sui diritti umani e l'ambiente, compresi quelli derivanti dalle catene del valore

Migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso per i soggetti interessati dagli impatti negativi della condotta delle imprese sui diritti umani sull'ambiente



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Regione Emilia-Romagna



Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.


L'ambito di applicazione SOGGETTIVO della proposta di Direttiva

CSDDD	Società costituite in conformità della normativa di uno Stato Membro	Società costituite in conformità della normativa di un Paese Terzo	CSRD	Società costituite in conformità della normativa di uno Stato Membro	Società costituite in conformità della normativa di un Paese Terzo
	GRUPPO 1	<ul style="list-style-type: none"> Società «madri» con oltre 500 dipendenti e con fatturato netto generato a livello mondiale superiore a 150 milioni di euro 		<ul style="list-style-type: none"> Fatturato netto di oltre 150 milioni di euro generato a livello mondiale, ma con almeno 40 milioni di euro generati nell'UE 	<ul style="list-style-type: none"> > 250 dipendenti fatturato > 40 Mio Eur SP > 20 Mio Eur (2 criteri su 3)
GRUPPO 2	<ul style="list-style-type: none"> Oltre 250 dipendenti fatturato netto generato a livello mondiale maggiore di 40 milioni di eur0 				



I pomeriggi del Forum Cambiamenti Climatici

L'ambito di applicazione SOGGETTIVO della proposta di Direttiva



● Sono escluse le piccole e medie imprese (PMI)

Tuttavia, la proposta di Direttiva riconosce che le PMI sono parte (direttamente o indirettamente) della filiera produttiva di grandi e grandissime imprese interessate dall'applicazione della Direttiva e che quindi **si vedranno estendere gli obblighi previsti da tali norme in via indiretta**, tramite **strumenti di natura contrattuale** che le grandi imprese applicheranno ai loro fornitori, subfornitori, distributori, rivenditori, ecc.

Saranno pertanto necessarie misure di sostegno per aiutare le PMI a sviluppare capacità operative e finanziarie.

Anche le società il cui partner commerciale è una PMI sono tenute a sostenerla nell'adempimento degli obblighi di diligenza laddove tali requisiti ne compromettano la sostenibilità economica.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

L'ambito di applicazione MATERIALE della proposta di Direttiva (1)

Obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato.


ALLEGATO

della

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

{SEC(2022) 95 final} - {SWD(2022) 38 final} - {SWD(2022) 39 final} -
{SWD(2022) 42 final} - {SWD(2022) 43 final}



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

La Dovuta Diligenza

Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla direttiva dovrebbe comprendere **le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile**

01

integrazione della diligenza nelle proprie **politiche** in conformità dell'articolo 5

01

02

02

individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 6

06

comunicazione pubblica sul dovere di diligenza in conformità dell'articolo 11.

06

03

03

prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 7 e 8

05

monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10

05

04

04

instaurazione e mantenimento di una **procedura di reclamo** in conformità dell'articolo 9



I pomeriggi del Forum Cambiamenti Climatici

Lotta ai cambiamenti climatici



Alle aziende è richiesto di **adottare un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili** con la transizione a un'economia sostenibile e **con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità all'accordo di Parigi e alla Regulation (EU) 2021/1119 (European Climate Law).**

Questo costituisce un elemento di coerenza con l'articolo 19a della CSRD, il quale prevede l'inclusione di informazioni :
«una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi ... piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi (...) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;»

Le imprese con oltre 1.000 dipendenti sono chiamate a **tenere debitamente conto dell'adempimento degli obblighi suddetti nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori.**



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

- ❖ **Le informazioni sulla “due diligence” delle aziende dovranno essere accessibili** anche tramite il Punto unico di accesso europeo (ESAP) per gli investitori.
- ❖ Le aziende possono essere ritenute **responsabili** se non hanno rispettato gli obblighi previsti dal CSDDD, compreso il mancato rispetto dell’obbligo di prevenire, sviluppare e attuare un piano d’azione di prevenzione o porre fine agli impatti avversi, in situazioni in cui tali mancanze portano a danni causati a un individuo o a una persona giuridica.
- ❖ Le **sanzioni** possono includere misure come la pubblicazione dei nomi degli inadempienti, il ritiro dal mercato dei prodotti aziendali o multe pari almeno al 5% del fatturato netto globale.
- ❖ Le aziende non UE che non rispettano le regole saranno **escluse dagli appalti pubblici dell’UE**.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Prossimi passi

- ❖ Alcune delle modifiche apportate dal Parlamento alla proposta di Direttiva porteranno a discussioni accese.
- ❖ Il primo “trilogo” è iniziato l’8 giugno 2023.
- ❖ Le negoziazioni tra il Parlamento e il Consiglio porteranno a ulteriori modifiche prima che il testo della Direttiva sia definitivo, con un approccio graduale per l’entrata in vigore.



I pomeriggi del Forum
Cambiamenti Climatici

Un progetto
di

 Regione Emilia-Romagna


 ART-ER
ATTRATTIVITÀ
RICERCA
TERRITORIO

ERG
2

GRAZIE!

Michele Barberio
Ergo S.r.l.
ESG & Sustainability
michele.barberio@ergosrl.net

Michele Merola
Ergo S.r.l.
Responsabile BU Sostenibilità
michele.merola@ergosrl.net



Nell'ambito del Forum
regionale cambiamenti
climatici:



**I POMERIGGI DEL FORUM CAMBIAMENTI CLIMATICI
PER GLI ENTI PUBBLICI E LE IMPRESE**

Parte della
rete

